

quatre et même cinq juges de plus qu'à St-Julien. Il en est de même de l'émolument des sentences qui, à St-Julien, rapportent au trésor 14,800 livres, tandis que, dans d'autres tribunaux dont le personnel est plus nombreux, les sentences ne rapportent pas 1200 livres, c'est-à-dire douze fois moins.

Ces chiffres, messieurs, n'ont pas besoin de commentaires. Un tribunal dans l'espoir de voir augmenter son personnel peut bien présenter des tableaux plus ou moins exacts des causes soumises à sa juridiction, mais il n'est pas de règle plus inflexible pour apprécier l'importance et le nombre des affaires que le poids de la caisse de l'émolumentateur.

Ne vous étonnez pas du nombre des procès soumis au tribunal de St-Julien. Son ressort, relativement au reste de la Savoie, présente un territoire peu montagneux et se trouve habité dans toute son étendue; la propriété, surtout depuis les nombreuses opérations des *bandes noires*, s'y trouve très-divisée, et cette division, amenant un plus grand nombre de contacts entre les diverses propriétés, produit nécessairement un plus grand nombre de procès.

La création d'un nouveau juge au tribunal de St-Julien est donc une nécessité. Le nombre des affaires y est tel que l'on peut dire que la justice n'y est point rendue, non pas par la faute des membres du tribunal, mais parce qu'ils plient sous le travail qui leur est imposé. Ce n'est qu'un an et même deux ans après avoir déposé un procès dans les archives du tribunal qu'on peut espérer d'avoir un jugement.

Cet état de choses est d'autant plus déplorable que la situation de la province de St-Julien à la frontière y amène un grand nombre de Genevois et de Français qui se plaignent avec amertume de la lenteur de notre justice.

Il y a donc urgence et urgence actuelle de faire cesser ces plaintes en augmentant le personnel du tribunal de St-Julien.

J'attends de l'équité de la Chambre qu'elle se montrera favorable à cette proposition.

PRESIDENTE. Siccome il Ministero ha aderito all'aggiunta, così credo che non sia neppure il caso di discuterla maggiormente.

Quelli che approvano l'aggiunta proposta della Commissione di un giudice effettivo collo stipendio di lire 1700 nel tribunale di quarta classe di San Giuliano, vogliono alzarsi.

(La Camera approva.)

Il Ministero aveva proposta l'aggiunta al tribunale di terza classe d'Asti di un giudice effettivo, e di un sostituto avvocato fiscale; la Commissione mantiene l'aggiunta di un sostituto avvocato fiscale collo stipendio di lire 1500, ma toglie il giudice effettivo collo stipendio di lire 2000, e vuole invece un giudice aggiunto collo stipendio di lire 600.

TECCHIO. Io domando che eziandio in questa parte stia fermo il progetto ministeriale. L'onorevole signor guardasigilli ha già dimostrato testè quanto sia opportuno al regolare andamento della giustizia che vi siano giudici *effettivi* piuttostochè giudici *aggiunti*. E se egli ha proposto anco pel tribunale d'Asti un giudice *effettivo*, non saprei vedere il perchè si dovesse invece accogliere l'emendamento della Commissione che sostituisce all'*effettivo* un giudice *aggiunto*. I giudici *aggiunti*, oltrechè per la stessa età loro, e per essere in sugli esordi della carriera hanno poca pratica degli affari, troppo brevemente dimorato presso i tribunali di provincia per acquistare coi loro colleghi quella intrinsechezza, della quale parlava poc'anzi il signor ministro, e che giova alla migliore spedizione delle cause ai vari giudici affidate. In effetto il giudice *aggiunto* assegnato al tribunale d'Asti fu nell'ultimo anno cambiato tre volte, sicchè avvenne che i tre giudici *aggiunti* l'uno all'altro vicendevolmente surrogati non

furono in grado che di riferire pochissime cause; e forse quegli tra loro che ne ha riferito più che gli altri non ha ecceduto il numero di tre; non perchè essi mancassero della debita diligenza, ma perchè non appena messa mano all'esame delle liti date loro a riferire si assentavano, attesa la traslocazione o la promozione loro accordata. I giovani non assumono il carattere di *aggiunti* di un tribunale di provincia, se non per aprirsi dopo pochi mesi la via ad un posto presso l'avvocato generale od altri consimili uffici, e per solito nella capitale. Ecco il motivo precipuo pel quale è sempre assai circoscritto il numero delle cause che riferiscono.

Il tribunale d'Asti, come tutti sanno, ha una grande quantità di processi e di liti. Credo che nei soli ultimi due anni ne abbia decise a sentenza poco men che *due mila*; e ciò grazie all'assiduo e veramente notabilissimo lavoro di quei magistrati, i quali per buona ventura non furono mai nel detto biennio mutati, nè mai rallentarono il loro zelo in onta alle tante e sì varie commozioni politiche. Nè l'ingente numero delle cause agitate innanzi al tribunale d'Asti dee recar meraviglia, ove si noti che quella provincia conta nel suo seno circa 160 mila abitanti divisi sopra 87 comuni. Inoltre le cause penali, e specialmente in materia *correzionale*, procedenti da alterchi e risse, vi abbondano in proporzione maggiore che nelle altre provincie: ed anche qui la ragione non è difficile a pergersi, ove si pensi che in Asti gli spiriti sono naturalmente vivaci, e i vini assai generosi (*Ilarità*); che certamente i fecondi calici oltre al rendere gli uomini *diserti*, come dice il poeta, li rendono anzichè no rissosi e marneschi.

Per tutte queste ragioni essendo evidente che il tribunale di Asti è gravato di affari, essendo evidente che fa d'uopo di aumentare quel personale, io preferisco il sistema del Ministero che propone l'aumento di un giudice *effettivo*, al sistema della Commissione che adotterebbe un semplice giudice *aggiunto*.

AIRENTE, relatore. Dirò in poche parole al deputato Tecchio il motivo per cui la Commissione ha creduto di dover cambiare anche qui la proposta d'un giudice *effettivo* in un giudice *aggiunto*. In sostanza si doveva sciogliere il problema d'ottenere con tutta l'economia possibile tutto quel maggiore vantaggio che il bene della giustizia e lo scopo con questo progetto di legge prefissosi esigevano. Ora, parendo alla Commissione che l'intento fosse ottenuto col mezzo termine da esso adoperato, non vide il perchè si dovesse sacrificare nell'attuale stato di cose il di più necessario pel conseguimento d'un giudice *effettivo*.

Nè la mossero gli argomenti che si fan valere contro l'instituzione dei giudici *aggiunti*. Sia pur viziosa e riprovevole questa istituzione in sé stessa; finchè esiste ed è messa in pratica per la massima parte dei nostri tribunali, non si vede il perchè non debba anche essere adoperata nei tribunali di cui ci stiam ora occupando, e se l'annullarla deve essere l'opera d'una legge fondamentale ed organica, non era sicuramente in una legge transitoria e di circostanza che poteva ciò farsi convenientemente.

Del resto avesse anche potuto ciò ragionevolmente farsi in questa legge, la Commissione non avrebbe creduto che nello stato attuale delle nostre finanze fosse il caso di adottare una simile disposizione, massime che dovendosi, e fra non molto, addivenire ad una riorganizzazione generale giudiziaria, sembra a quell'epoca soltanto doversi rimandare tutti quei provvedimenti organici in generale che possano essere del caso.

TECCHIO. Alla ragione testè addotta dal signor relatore